

Sisto dunque, comeche Regolare e Mendicante, stato egli fosse per avanti, nella sua Costituzione nondimeno, che comincia *Vices illius*, in favore de' Parrochi così parve che diffinisse; *Fratres Mendicantes non predicent, Populos Parochianos non teneri audire Missam in eorum Parochiis diebus festis, & Dominicis: Cum jure sit cautum illis diebus Parochianos teneri audire Missam in eorum Parochiali Ecclesia; nisi forsan ex honesta causa ab ipsa Ecclesia se absentarent.* E nel fin soggiugne; *Non obstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac privilegiis iisdem Fratribus in genere, vel in specie concessis, ceterisque contrariis quibuscumque.* Le quali ultime parole, non à dubbio, che riguardassero i privilegi alle Chiese de' Religiosi Mendicanti largamente di già conceduti da Benedetto XI., da Bonifazio VIII., da Gregorio IX., e da Clemente V., e che i medesimi Regolari nel sagro Tribunale prodotti aveano in difesa della lor causa. Colla Costituzione nondimeno di Sisto nè pure al piato s'impose fine; perciocche in leggendosi in essa quelle parole; *nisi forsan ex honesta causa ab ipsa Ecclesia se absentarent*; venivan queste diversamente da amendue le parti spiegate, onde a nuove altercazioni davano continuamente motivo. Senzacche la Costituzione di Sisto ristrigness solamente all' obbligo di ascoltare la Messa Parrocchiale, senza punto far parola del debito di udire la divina parola; intorno alla quale Gregorio IX. fin dall' anno 1227. in favore dell' Ordine de' Predicatori in questa guisa determinato avea: *Populos sibi commissos ex ore ipsorum Verbi Dei semen devotè suscipiant, sedulè admonentes pro nostra; & Apostolica Sedis reve-*